

# **Profili fiscali del turismo nella dimensione comunitaria**

A cura di

*Cinzio Mastropaolo e Cosimo Notarstefano*

Estratto dalla Rivista "*il fisco*" n. 2/1997



# Profili fiscali del turismo nella dimensione comunitaria

di Cinzio Mastropaolo  
e Cosimo Notarstefano

## 1. Quadro generale e prospettive di armonizzazione fiscale

Nell'economia europea il turismo contribuisce in misura rilevante al prodotto interno lordo (5,5% in media), al conseguente gettito fiscale, all'occupazione, allo sviluppo regionale e al commercio estero.

Lo scenario internazionale in cui si colloca oggi il turismo è in profonda evoluzione, sia nella dimensione comunitaria che in quella nazionale.

La globalizzazione degli scambi ed il conseguente processo d'integrazione economica fra i Paesi sviluppati implica la necessità di armonizzazione del sistema impositivo internazionale.

Nell'Unione europea si stanno verificando trasformazioni in campo economico e normativo che determinano una pressante richiesta di armonizzazione delle regole tributarie sostanziali che riguardano l'Iva, i criteri di determinazione del reddito d'impresa e dei redditi di capitale, la tassazione degli stessi evitando le doppie imposizioni, e i contributi sociali.

Inevitabilmente, si è avvertita l'esigenza di un'adeguata collaborazione fra le Amministrazioni fiscali dei vari Paesi, che ha ricevuto una disciplina dalla Direttiva del Consiglio d'Europa n. 77/799 del 19 dicembre 1977 (1), in materia di cooperazione nel settore delle imposte dirette; dalla Direttiva n. 79/1070 del 6 dicembre 1979 (2), in materia di Iva; e dalla Direttiva n. 92/12 del 25 febbraio 1992 (3), in materia di accise.

Pertanto, i sistemi fiscali dei Paesi dell'Unione europea si stanno indirizzando verso:

- la propensione all'ampliamento della base

(1) In G.U.C.E. n. 336 del 27 dicembre 1977.

(2) In G.U.C.E. n. 331 del 27 dicembre 1979.

(3) In G.U.C.E. n. L 76 del 23 marzo 1992.

imponibile delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, con la riduzione delle aliquote;

- lo spostamento del carico fiscale dalle imposte dirette a quelle indirette (Iva), generalmente più accettate;
- l'abolizione delle tasse con impatto internazionale;
- l'istituzione di tasse e diritti locali.

La diversità delle legislazioni degli Stati e la mancanza di una concreta omogeneità non comportano solo ostacoli di natura legale o fiscale, ma offrono anche la possibilità di approfittare di tale mancanza di coordinamento delle singole normative per conseguire dei benefici e dei vantaggi di ordine fiscale, valutario e finanziario, che sono preclusi nell'ambito nazionale.

Il risultato di questa altalena di aliquote e metodi di calcolo è che sul mercato unico si verificano distorsioni di concorrenza, si creano vincoli amministrativi e freni inibitori all'attività delle imprese. L'attuale regime transitorio sull'Iva non riesce ad evitare frodi, evasioni, economie sommerse.

L'unione economico-monetaria in arrivo rende più necessario ed impellente il coordinamento delle politiche fiscali dei quindici Stati membri.

L'armonizzazione fiscale viene vista da Bruxelles come una leva che ripartisce le risorse economiche all'interno dell'Unione europea, che rilancia la competitività e l'occupazione.

In materia di fiscalità diretta, la Commissione dell'Unione europea ha adottato nel quadro del "Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione", una comunicazione sul miglioramento del contesto fiscale delle piccole e medie imprese - COM(94)206 def. del 25 maggio 1994 - e una raccomandazione concernente le modalità di imposizione delle PMI (G.U.C.E. n. L 177 del 9 luglio 1994), affrontando da vicino svariate questioni che interessano le numerose PMI del turismo.

In materia di fiscalità indiretta, l'attività è stata essenzialmente volta da una parte a migliorare e ad assicurare il funzionamento dei nuovi regimi comuni, in particolare grazie a nuove misure di

semplificazione, d'altra parte ad avviare i lavori relativi al regime definitivo dell'Iva. A tal riguardo, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il 24 ottobre 1994 conclusioni sui criteri essenziali per l'instaurazione del regime Iva definitivo, ossia:

- riduzione degli obblighi amministrativi che incombono alle imprese e alle amministrazioni e semplificazione dell'imposizione;
- nessuna diminuzione delle entrate fiscali degli Stati membri;
- nessuna moltiplicazione dei rischi di frode fiscale;
- mantenimento della neutralità dell'imposta in termini di competitività;
- a seguito di una relazione della Commissione vengono presi in esame taluni aspetti dell'Iva di notevole interesse per i turisti e per l'industria turistica;
- il ruolo svolto dal ravvicinamento delle aliquote Iva nel funzionamento del mercato interno, in relazione alla sua influenza sui comportamenti di acquisti transfrontalieri dei privati;
- la portata delle aliquote ridotte e le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi incluse nell'allegato H della VI Direttiva;
- il funzionamento di talune disposizioni transitorie relative alle aliquote Iva che possono essere applicate dagli Stati membri durante il periodo transitorio *ex art. 281 della Direttiva*.

Inoltre si segnala che l'adozione del regime speciale Iva applicabile nel campo dei beni d'occasione, degli oggetti d'arte, di collezione o di antiquariato, come precisato dalla Direttiva n. 94/5/CE del Consiglio del 14 febbraio 1994 (*G.U.C.E.* n. L 60 del 3 marzo 1994), completa il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e modifica la Direttiva n. 77/388/CEE. Tale Direttiva presenta un particolare interesse in relazione allo sviluppo del turismo culturale stabilendo un regime speciale dell'Iva consistente nella tassazione dei soggetti passivi - rivenditori professionali - degli utili derivanti dalla vendita anziché del prezzo totale dei beni in questione. Le vendite tra privati non sono soggette all'Iva e si effettuano in tutta l'Unione senza alcuna formalità.

Per l'importazione di oggetti d'arte, di collezione o di antiquariato provenienti dai Paesi terzi, gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta di almeno il 5%. Il Regno Unito potrà applicare fino al 30 giugno 1999 un'aliquota effettiva del 2,5% per quel che concerne l'importazione di oggetti d'arte, di collezione o di antiquariato che in questo Paese beneficiano di una particolare esenzione. Per le forniture di oggetti d'arte, di collezione o di antiquariato, la Germania potrà fino al 30 giugno 1999 offrire ai suoi operatori la scelta tra l'imposizione dell'utile o l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta.

Per quanto concerne i servizi turistici si segnalano alcune novità in tema di regime Iva applicabile ai trasporti di persone. La Commissione ha difatti

presentato una proposta modificata di Direttiva del Consiglio, a seguito della procedura di consultazione del Parlamento europeo. Tre degli emendamenti proposti dal Parlamento sono stati accettati dalla Commissione, un altro, che mirava ad estendere a tutti i modi di trasporti - a partire dal 1° gennaio 1997 - il principio della tassazione nello Stato membro di partenza, è stato respinto per non pregiudicare le future scelte della Commissione in materia di tassazione dei trasporti di persone in regime definitivo.

Di non minore rilevanza risulta essere la sentenza del 5 maggio 1994 (causa C-38/93) della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa all'art. 11A, paragrafo 1, lettera a), della VI Direttiva Iva, il quale deve essere interpretato nel senso che "la base d'imposizione per gli apparecchi automatici di gioco con denaro con possibilità di vincita non comprende la proporzione, obbligatoriamente fissata per legge, del totale delle somme puntate che corrisponde alle vincite versate ai giocatori".

Il settore del turismo, caratterizzato da elementi di transnazionalità e di elevata concorrenzialità (che abbraccia due milioni di imprese e oltre nove milioni di dipendenti, destinatario del programma della Commissione dell'Unione europea denominato "Philoxenia" finalizzato a dare impulso all'imprenditorialità turistica), ha una naturale propensione alla realizzazione dell'obiettivo dell'armonizzazione, che punti decisamente ad un ulteriore riavvicinamento delle aliquote Iva e introduca il regime definitivo dell'applicazione di questa imposta in base al principio della tassazione nel Paese di origine (4).

Tale sistema riserva alle operazioni intracomunitarie lo stesso trattamento di quelle nazionali, in tal modo si ottengono notevoli benefici sia per i Paesi membri (semplificando l'imposta si rendono più difficili le frodi, si può stabilizzare il gettito), sia per le imprese (si riducono gli oneri amministrativi che l'attuale regime transitorio fa gravare sui bilanci).

Il riequilibrio potrebbe essere raggiunto operando sulla fiscalità indiretta (nell'Unione europea l'aliquota più elevata sull'Iva è quella della Danimarca, 25%, mentre le più basse si riscontrano in Germania e Lussemburgo, 15%) e, pertanto, le imposte indirette assumono nuovo e più grande rilievo.

## 2. La fiscalità del turismo internazionale

Il passaggio della linea di confine per finalità anche turistiche assume aspetti che rilevano in vari campi: amministrativo, doganale, fiscale, valutario.

Dal 1° gennaio 1993 il territorio dell'Unione

(4) M. Marè-G. Vitaletti, *La tassazione dei consumi nell'Unione europea. Effetti economici e ipotesi di riforma*, in "il fisco" n. 15/1996, pagg. 3927-3940.

europea costituisce uno spazio unico entro il quale possono liberamente circolare persone, merci, capitali e servizi degli attuali quindici Stati membri (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Austria, Finlandia e Svezia).

In questo ambito la Comunità ha adottato un numero considerevole di provvedimenti diretti alla piena attuazione dello spazio senza frontiere comunitario, alcuni dei quali hanno una diretta o indiretta influenza sul turismo, dato il suo carattere "intersectoriale".

Tra le misure dotate di una più specifica influenza sul settore turistico si segnalano alcuni interventi in campo fiscale, quale la Direttiva relativa al regime generale, alla detenzione e alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (Direttiva n. 92/12/CEE del 25 febbraio 1992), con la quale è stata disposta l'abolizione della franchigia sul carburante per veicoli adibiti al trasporto passeggeri, nonché l'accordo intergovernativo che ha inserito tutta una serie di attività e servizi turisticamente rilevanti (trasporto di passeggeri, strutture ricettive, locazione di campeggi, ammissioni a parchi di divertimento, spettacoli, mostre, eccetera) tra quelli per i quali gli Stati membri potranno fissare aliquote Iva inferiori al limite stabilito a livello comunitario.

Inoltre, quanto alla circolazione dei beni e delle persone, si segnala il Regolamento del Consiglio n. 3925/91/CEE, il quale ha eliminato le formalità dei controlli dei bagagli a mano e dei bagagli registrati dalle persone che effettuano voli intracomunitari o traversate marittime intracomunitarie, nel contesto del principio sancito dal nuovo art. 8A del Trattato, per quanto riguarda la soppressione di qualsiasi forma di controllo alle frontiere interne alla Comunità (5).

I viaggiatori che circolano nell'ambito dell'Unione europea possono quindi portare con sé, passando da un Paese all'altro, i beni acquistati nei normali punti vendita senza alcuna limitazione né formalità.

Tuttavia per alcune categorie di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o di consumo (alcol e bevande alcoliche, tabacchi lavorati), la libera circolazione è permessa entro determinati quantitativi (6):

#### Alcool e tabacchi

- sigarette	800 pezzi
- sigaretti (massimo 3 gr. ciascuno)	400 pezzi
- sigari	400 pezzi

(5) M.P. Chiti-L. Righi, *Il turismo nella dimensione comunitaria e nazionale: profili giuridici*, in "Quinto rapporto sul turismo italiano", Ed. "Il Sole-24 Ore", luglio 1993, pagg. 317 e seguenti.

(6) In *Quando si passa la dogana. Promemoria per chi viaggia all'estero. La guida del contribuente 1993-1994*, n. 5, Ministero delle finanze, Roma, 1994.

- tabacco da fumo	1 Kg.
- bevande alcoliche con gradazione inferiore a 22%	20 litri
- bevande alcoliche con gradazione superiore a 22%	10 litri
- vino	90 litri
- vino spumante	60 litri
- birra	110 litri

I prodotti trasportati in quantità superiore ai limiti si considerano acquistati per fini commerciali e la loro circolazione è soggetta a documenti amministrativi di accompagnamento.

Per quanto riguarda i viaggi da e per i Paesi non appartenenti all'Unione europea, si precisa che per le esportazioni non è previsto alcun limite di valore.

Possono esservi, però, disposizioni limitative stabilite dai Paesi di destinazione.

Al contrario, per le importazioni è concessa un'esenzione dai dazi doganali per gli oggetti e i generi di consumo che i viaggiatori portano con sé o nel proprio bagaglio personale, a condizione che si tratti di importazioni prive di carattere commerciale e che il loro valore non superi 175 Ecu (tale limite è ridotto a 90 Ecu per i minori di anni quindici).

Le formalità di sdoganamento del bagaglio variano a seconda che questo sia registrato o portato a mano.

I controlli e le formalità doganali sono effettuati nel Paese di partenza anche quando l'aereo effettua uno scalo in un Paese comunitario prima di proseguire per la sua destinazione non comunitaria.

Nel caso vi sia trasbordo su un altro aeromobile prima dell'uscita dall'Unione europea, il controllo del bagaglio a mano viene effettuato presso l'aeroporto di transito.

I controlli doganali sono svolti nel Paese comunitario di arrivo.

Nel caso i viaggiatori debbano proseguire con un volo intracomunitario cambiando aereo, i controlli sui bagagli registrati sono effettuati all'aeroporto di arrivo di quest'ultimo volo, mentre quelli sui bagagli a mano sono effettuati nel primo aeroporto comunitario di arrivo, dove avviene anche lo sdoganamento degli oggetti acquistati per il valore eccedente la franchigia.

Le cessioni dei beni ai viaggiatori diretti in un altro Stato membro dell'Unione europea, effettuate a mezzo punti di vendita (*duty free shops*) situati nell'ambito dei porti e degli aeroporti ovvero funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili nel corso di un trasporto intracomunitario di viaggiatori, costituiscono operazioni non imponibili all'imposta sul valore aggiunto fino al 30 giugno 1999, nei limiti e nelle quantità stabilite all'art. 3 del D.M. 31 dicembre 1992, coordinato con le modifiche apportate dal D.M. 30 gennaio 1995 (7).

(7) In G.U. n. 30 del 6 febbraio 1995.

Gli oggetti e i generi di consumo acquistati dal viaggiatore nei punti precedentemente indicati devono essere privi di ogni carattere commerciale e di valore non superiore a L. 174.000 (limite in vigore dal 1° gennaio 1995).

Inoltre, il beneficio della non imponibilità si applica anche ai seguenti generi nei limiti indicati a fianco di ciascuno, con la precisazione che il loro valore non deve essere calcolato agli effetti della determinazione del valore globale degli oggetti che beneficiano dell'agevolazione (limite di L. 174.000):

a) prodotti da tabacco		
sigarette	200	pezzi
o sigaretti (sigari di peso massimo 3 g. pezzo)	100	pezzi
o sigari	50	pezzi
o tabacco da fumare	250	g.
b) alcool e bevande alcoliche, bevande distillate e bevande alcoliche di un grado alcolico superiore a 22% volume; alcool etilico non denaturato di 80% volume e più, in totale		
	1	litro
o bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vini di alcole, tafia, sakè o bevande simili di un grado alcolico pari o inferiore 22% volume; vini spumanti, vini liquorosi, in totale		
	2	litri
e vini tranquilli, in totale		
	2	litri
c) profumi		
	50	g.
e acqua di toaletta		
	1/4	litro
d) caffè		
	500	g.
o estratti o essenza di caffè		
	200	g.
e) tè		
	100	g.
o estratti o essenze di tè		
	40	g.

il fisco

Ai viaggiatori non residenti all'interno dell'Unione europea è accordato un regime di franchigia dall'imposta sugli scambi, relativamente all'acquisto e alla dotazione di beni di consumo per uso familiare e personale, per un valore finale superiore a L. 300.000 al netto di Iva.

La previsione normativa è contenuta nell'art. 38-*quater* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella nuova formulazione dell'art. 57 del D.L. 31 dicembre 1992, n. 513, convertito nella L. 29 ottobre 1993, n. 427 (8).

Con tale regolamentazione, il legislatore italiano ha inteso adeguarsi alla normativa comunitaria (II Direttiva del Consiglio CEE del 12 giugno 1972, n. 230, emanata in ossequio ai principi affermati nella precedente Direttiva del 28 maggio 1969, n. 169, che aveva già provveduto ad indicare ai Paesi membri il trattamento dell'Iva sugli acquisti ivi effettuati da soggetti non residenti in transito).

Tale limite, è da riferirsi al corrispettivo complessivo dei beni acquistati da privati viaggiatori

nelle singole transazioni (ma non nell'esercizio di imprese, arti e professioni) da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell'Unione europea.

Il viaggiatore non residente all'interno dell'Unione europea avrà diritto al rimborso dell'Iva sostenuta per gli acquisti a condizione che abbia cura di ottenere il timbro (visto - uscire) dall'ufficio doganale di uscita dell'Unione europea e di restituire la fattura *ex art.* 21 del D.P.R. n. 633/1972 al commerciante che l'ha emessa, entro novanta giorni dalla data dell'acquisto.

Tale rimborso avviene attraverso accredito bancario (bonifico) sui conti correnti esteri indicati dagli stessi stranieri, oppure a mezzo carta di credito.

Infine, non si può non far cenno alle regole di determinazione del margine tassabile delle agenzie di viaggio.

L'evidente latitudine delle iniziative che caratterizzano i settori d'intervento delle agenzie di viaggio e turismo ha indotto il legislatore italiano a differenziare, secondo i principi contenuti nella VI Direttiva comunitaria del 17 maggio 1977, n. 388, l'applicazione dell'Iva per l'attività di organizzazione e per quella d'intermediazione.

Al normale criterio di detrazione di Iva da Iva (cioè di imposta da imposta), l'art. 74-*ter* del D.P.R. n. 633/1972 (9), sostituisce, infatti, quello di imponibile da imponibile.

Tutti i servizi forniti da questi operatori sono considerati come un unico servizio e tassati nello Stato membro dove l'agente svolge la propria attività o ha una sede fissa.

Il margine sul quale deve essere versata l'Iva è costituito dalla differenza tra il prezzo pagato dal cliente - esclusa l'Iva - e il costo totale effettivo dei servizi e delle forniture - inclusa Iva - offerti da

(9) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni

#### Art. 74-*ter*

##### Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo

Per le prestazioni delle agenzie di viaggio e turismo l'imposta è commisurata alla differenza tra il corrispettivo dovuto dal cliente e il costo sostenuto dall'agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del cliente, al lordo della relativa imposta. Se la differenza, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore o inferiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia e il cliente non ha diritto a rimborso della minore imposta.

L'imposta addebitata all'agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui al primo comma non è ammessa in detrazione ai sensi dell'art. 19.

Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunità economica europea la parte della prestazione dell'agenzia di viaggio ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell'art. 9.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità per l'applicazione dei commi precedenti.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle prestazioni rese dalle agenzie che agiscono in nome o per conto dei clienti.

(8) In G.U. n. 255 del 29 ottobre 1993.

altri soggetti imponibili, ove le transazioni siano a diretto vantaggio del viaggiatore. I viaggi extracomunitari sono esenti dall'imposta sul margine. Di conseguenza, nel caso di un viaggio che si svolge in parte all'interno e in parte all'esterno dell'Unione europea, solo la parte extracomunitaria del viaggio è esente.

### 3. L'Iva applicata ai servizi turistici nei Paesi dell'Unione europea

L'Iva costituisce una fonte finanziaria di assoluto rilievo dell'Unione europea (10).

L'imponibile della risorsa Iva viene calcolato dividendo il totale del gettito netto Iva di uno Stato membro, nel corso dell'anno, per l'aliquota media ponderata alla quale l'Iva è stata riscossa nell'anno in questione.

Ed è proprio nel campo della fiscalità indiretta, più che in quella diretta, che si riscontrano i riferimenti normativi vigenti in tema di attività turistiche.

L'Unione europea, allo scopo di realizzare un territorio fiscale comunitario unico, ha già adottato alcuni provvedimenti che hanno una diretta e/o indiretta influenza nel settore turistico, come l'abolizione dei controlli fiscali ai confini interni e l'armonizzazione delle aliquote Iva (11).

(10) Regolamento del Consiglio (Cee-Euratom) n. 1552/89 del 29 maggio 1989, recante: "Applicazione della decisione n. 88/376/CEE-EURATOM, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità" (in G.U.C.E. n. L 155 del 7 giugno 1989, pag. 1).

(11) Direttiva n. 92/77 CEE, adottata dal Consiglio il 19 ottobre 1992, pubblicata in G.U.C.E. n. L 316 del 31 ottobre 1992, pag. 1.

Pur tuttavia, le aliquote Iva applicate ai servizi turistici continuano a restare differenti nei vari Paesi dell'Unione europea, creando distorsioni di concorrenza e modificando sensibilmente il costo di una vacanza.

Gli effetti economici causati da una riduzione delle aliquote Iva nel campo turistico, sono stati studiati dalla *British Tourist Authority* (12), prendendo ad esempio l'Irlanda, dove la riduzione delle aliquote dal 23% al 10% ha consentito una forte crescita delle presenze. Quindi, la leva fiscale ha agito da potente moltiplicatore del reddito dell'industria turistica.

Le stesse forze di mercato, con l'abolizione delle frontiere, avrebbero dovuto indurre il ravvicinamento delle aliquote Iva, in particolare per quanto riguarda il settore alberghiero, della ristorazione e del *catering*.

Secondo una ricerca di mercato realizzata dalla *Deloitte Touche Tohmatsu Internationale* (13), nell'Unione europea, i due casi limite sono rappresentati dal Lussemburgo e dalla Danimarca: nel Granducato, alla sistemazione in albergo e ai servizi viene applicata un'aliquota del 3%; a Copenaghen, per gli stessi servizi, viene applicata un'imposta sul valore aggiunto del 25%.

Pertanto, una vacanza di due settimane per una famiglia-tipo di quattro persone viene a costare, solo in Iva, 1208 dollari in Danimarca, e 156 dollari in Lussemburgo.

(12) British Tourist Authority, Vat Working Group, *The economic effects of changing Vat rates on the British tourism and leisure industry*, London, 1995.

(13) In "Il Sole-24 Ore", del 23 febbraio 1996, *Dossier Europa*, p. V.



## ALIQUEUTE IVA APPLICATE AI PRINCIPALI SERVIZI TURISTICI

Stato membro	Alberghi, ecc.	Ristoranti	Trasporto internazionale di persone	Ingresso a manifestazioni sportive	Ingresso a teatri, cinema, ecc.	Utilizzazione di impianti sportivi	Agenzie di viaggio
Belgio	6%	20,5%	esonero-6%	6%	6% *	6%	20,5%
Danimarca	25%	25%	esonero	25% *	25% *	esonero	esonero
Francia	5,5%	18,6%	esonero	18,6%	cinema 5,5% teatro 2,1-5,5%	18,6%	18,6%
Germania	15%	15%	esonero-15%	7%	7% *	15%	15%
Grecia	8%	8-18%	esonero	8%	teatro 4%-altri 8%	8%	18%
Irlanda	12,5%	12,5%	esonero	esonero	12,5% *	12,5%	esonero
Italia	10%	10-19%	esonero	10%	10%	19%	19%
Lussemburgo	3%	3%	esonero	3%	3%	3%	12%
Paesi Bassi	6%	6%	esonero-6%	17,5%	17,5%	17,5%	esonero
Portogallo	5%	17%	esonero	5%	5% *	17%	17%
Spagna	7%	7%	esonero-7%	7-15%	7% *	esonero-16%	16%
Regno Unito	17,5%	17,5%	esonero	17,5%	17,5%	17,5%	17,5%
Austria	10%	10-20%	esonero-10%	20%	10% *	20% *	20%
Finlandia	6%	22%	esonero	6%	6%	12%	22%
Svezia	25%	21%	esonero	esonero	esonero	esonero	25%

\* Alcune attività sono esonerate.

Fonte: "Allegato 4 della relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, sulle azioni comunitarie concernenti il turismo COM (96) 29 def. del 5 febbraio 1996".

## ALIQUOTA (%) IVA PER I TRASPORTI DI PERSONE

Stato membro	Trasporti interni					Trasporti internazionali (imposta sul percorso interno)				
	Aria	Mare	Acque (*)	Ferrovia	Strada	Aria	Mare	Acque (*)	Ferrovia	Strada
Belgio	6%	6%	6%	6%	6%	0%	0%	6%	6%	6% importi forfettari (1)
Danimarca	esonero	esonero	esonero	esonero	esonero (2)	0%	0%	esonero	esonero	eson.-25% imp. forf. (1)
Francia	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0%	0%	5,50%	0%	5,5%-esonero (5)
Germania	15%	7%	15-7% (3)	15-7% (3)	15-7% (3)	0%	0%	7% - cson. (4)	15-7% (3)	15-7% imp. forf. (1)
Grecia	8% (10)	8% (10)	8%	8%	8%	0%	0%	0%	0%	8%
Irlanda	esonero	esonero	esonero	esonero	esonero	0%	0%	0%	0%	0%
Italia	10%	10%	19%	10%-cson. (6)	10%-cson. (6)	0%	0%	0%	0%	0%
Lussemburgo	3%	0%	esonero	3%	3%	0%	0%	esonero	0%	0%
Paesi Bassi	6%	6%-cson. (7)	6%-cson. (7)	6%	6%	0%	0%	6%	6%	6% (8)
Portogallo	5%	5%	5%	5%	5%	0%	0%	0%	0%	0%
Spagna	7%	7%	7%	7%	7%	0%	0%	7%	7%	7%
Regno Unito	0% (9)	0% (9)	0% (9)	0% (9)	0% (9)	0%	0%	0%	0%	0%
Austria	10%	0%	10%	10%	10%	esonero	esonero	esonero	10%	10%
Finlandia	6%	6%	6%	6%	6%	esonero	esonero	esonero	esonero	esonero
Svezia	12%	12%	12%	12%	12%	esonero	esonero	esonero	esonero	esonero

(\*) Acque interne.

(1) Generalmente, gli importi forfettari sono riscossi all'entrata nel Paese di veicoli immatricolati all'estero. Ai veicoli nazionali si applica un'aliquota Iva. L'esonero in vigore in Danimarca concerne tutto il traffico regolare, nazionale ed estero. In Germania, l'aliquota del 7% si applica ai percorsi brevi.

(2) Traffico non regolare 25%.

(3) Percorsi lunghi 15% - Percorsi brevi 7%.

(4) I traghetto del Reno, del Danubio, dell'Oder e della Neisse sono esonerati.

(5) Transito: esonerato. Altri: 5,5%.

(6) Trasporti urbani: esonerato.

(7) Traghetto che optano per l'imposizione e navi in servizio regolare: 6%.

(8) Nella pratica l'Iva non è applicata.

(9) Mezzi di trasporto < 12 persone: 17,5%.

(10) 6% per i trasporti all'interno di determinate isole e tra determinate isole.

Fonte: "Allegato 4 della relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato delle regioni, sulle azioni comunitarie concernenti il turismo COM (96) 29 def. del 5 febbraio 1996".

## ALIQUEOTE IVA NEL SETTORE ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE

Stato membro	Soggiorno in albergo		Servizi ristorante						Servizi bar e caffè				Generi alimentari e bevande acquistati nei negozi		
	Normale	Lusso	Normale	Lusso	Vendita da asporto	Consegna a domicilio	Bevande alcoliche	Normale	Lusso	Discoteche	Bevande alcoliche	Generi alimentari	Bevande non alcoliche	Bevande alcoliche	
Belgio	6%		20,50%				20,50%						20,50%	20,50%	
Danimarca	25%		25%				25%					25%	25%	25%	
Francia	5,50%		18,60%		5,50%		18,60%						5,50%	18,60%	
Germania	15%		15%		7%	7%	15%	15%	15%	15%	7%	7%	7%	7%	
Grecia	8%		8%	18%			18%	8%		18%			8%	18%	
Irlanda	12,50%		12,50%				21%	12,50%					21%	21%	
Italia	10%		10%	19%			10%	10%	19%	19%	4-19%	4-19%	3%	12-19%	
Lussemburgo	3%		3%				15%	3%					6%	15-12%	
Paesi Bassi	6%		6%				17,50%	6%					17%	17,50%	
Portogallo	5%		17%				17%	17%					17%	17-5%	
Spagna	7%		7%				16%	7%		16%			6-16%	16%	
Regno Unito	17,50%		17,50%		17,5%*	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	0%		17,50%	17,50%	
Austria	10%		10%	20%			20%	10%					20%	20%	
Finlandia	6%		22%				22%	22%					22%	22%	
Svezia	25%		21%				25%	21%					25%	25%	

\* Gli alimenti freddi destinati al consumo fuori del negozio sono esenti dall'Iva se venduti individualmente.

osservazione generale:

Gli spazi bianchi indicano che per la categoria di merci e servizi interessata si applica l'aliquota generale.

Fonte: "Allegato 4 della relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, sulle azioni comunitarie concernenti il turismo COM (96) 29 def. del 5 febbraio 1996".